

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ECOCENTRO DELLA FRAZIONE DI RIVALTA DEL
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO DA PARTE DEI CITTADINI DELLE FRAZIONI DI
OSSENIGO E PERI DEL COMUNE DI DOLCE'**

Tra le "Parti"

- A. **COMUNE DI DOLCE'** con sede in Dolcè, Via Trento n. 698, P.IVA 00661130237, C.F. 00661130237, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, Renato Comerlati, autorizzato alla firma del presente atto con delibera di Consiglio n. 2 del 26/03/2026;
- e
- B. **COMUNE DI BRENTINO BELLUNO** con sede in Rivalta, P.IVA 00659140230, C.F. 00659140230, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, Massimo Zanga, autorizzato alla firma del presente atto con delibera di Consiglio n. 14 del 20/03/2026;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Brentino Belluno ha realizzato un ecocentro nella frazione di Rivalta a servizio dei cittadini del proprio Comune;
- le frazioni di Ossenigo e Peri del Comune di Dolcè sono sprovviste del servizio di ecocentro comunale ed i cittadini delle stesse frazioni avrebbero a disposizione sul proprio territorio comunale gli ecocentri comunali della frazione di Volargne e di Dolcè capoluogo;
- per i cittadini delle frazioni di Ossenigo e Peri risulterebbe più comodo e funzionale poter utilizzare il vicino ecocentro del Comune di Brentino Belluno ubicato nella frazione di Rivalta;
- tale soluzione oltre ad essere di immediata fattibilità avrebbe una certa economicità per il Comune di Dolcè rispetto alla costruzione ex novo di un ecocentro sul proprio territorio comunale ed allo stesso tempo consentirebbe risparmi ai cittadini di Ossenigo e Peri rispetto ai loro conferimenti presso gli ecocentri di Volargne e Dolcè;
- il Comune di Brentino Belluno allo stesso tempo, autorizzando il conferimento da parte dei cittadini di Ossenigo e Peri, potrebbe distribuire proporzionalmente i costi di gestione dell'ecocentro di Rivalta con il Comune di Dolcè ottenendo una opportuna razionalizzazione della spesa;
- in ragione di quanto sopra esposto i Comuni di Dolcè e di Brentino Belluno intendono attuare una forma di collaborazione finalizzata a garantire l'utilizzo dell'ecocentro di Rivalta da parte dei cittadini delle frazioni di Ossenigo e Peri del Comune di Dolcè, al fine di ottimizzare la gestione di tale servizio per entrambi i Comuni contenendo, nel contempo, i costi dello stesso.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

La presente convenzione disciplina obblighi e prestazioni a carico del Comune di Brentino Belluno e del Comune di Dolcè, inerenti il servizio di raccolta dei rifiuti delle utenze delle frazioni di Ossenigo e Peri presso l'ecocentro della frazione di Rivalta.

Art. 2

Il Comune di Brentino Belluno si impegna a:

- assicurare che il proprio centro di raccolta si mantenga conforme ai requisiti tecnico-organizzativi definiti dall'Allegato 1 al D.M. 08/04/2008;
- assicurare, tramite le ditte appaltatrici del servizio, che i rifiuti ricevuti siano suddivisi in maniera conforme ai raggruppamenti ed alla Normativa Ambientale vigente;
- consentire il conferimento dei rifiuti domestici all'ecocentro in oggetto ai cittadini delle frazioni di Ossenigo e Peri autorizzati a ciò dal comune di Dolcè.

Il Comune di Dolcè si impegna a:

- comunicare, a richiesta, al Comune di Brentino Belluno l'elenco dei residenti autorizzati a conferire presso l'ecocentro in questione ed a tenere aggiornato detto elenco ad ogni nuova utenza.

Rimangono a carico del Comune di Brentino Belluno l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni all'esercizio dell'ecocentro ed ogni responsabilità di qualsiasi natura relativa alla gestione dell'area stessa, tenendo il Comune di Dolcè completamente sollevato da ogni incombenza, obbligo od onere salvo quelli precisati ai successivi artt. 5 e 6.

Le parti concordano di individuare nel Comune di Brentino Belluno l'ente che provvederà alla gestione dell'ecocentro ed all'espletamento delle procedure di gara eventualmente necessarie per selezionare i soggetti aggiudicatari dei singoli servizi nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 3

La presente convenzione ha validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione, ed è eventualmente rinnovabile.

Art. 4

Gli obblighi di gestione a carico dei diversi soggetti della filiera di gestione sono disciplinati dal D.Lgs.151/05 e dal D.Lgs.152/06 e, più in generale dalla normativa ambientale vigente in materia.

Art.5

Il Comune di Dolcè riconoscerà al Comune di Brentino Belluno la somma di euro 1.200,00 per ciascun anno di utilizzo (aggiuntiva rispetto alla ripartizione delle spese di gestione di cui al successivo art. 6), quale diritto d'uso dell'ecocentro di proprietà del Comune di Brentino Belluno in virtù degli investimenti sostenuti da parte di quest'ultimo per la manutenzione e gestione dell'ecocentro.

Art.6

Le spese di gestione dell'ecocentro verranno ripartite proporzionalmente al numero di cittadini autorizzati al conferimento. Resta inteso che per quanto concerne il Comune di Brentino Belluno si intenderanno autorizzati tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, mentre per quanto concerne il Comune di Dolcè si intenderanno autorizzati esclusivamente i cittadini di cui all'elenco del precedente art. 2.

Il Comune di Brentino Belluno al termine dell'esercizio annuale provvederà a fornire idoneo rendiconto di spesa con ripartizione delle somme tra i due Comuni. Il Comune di Dolcè

procederà al rimborso a favore del Comune di Brentino Belluno della quota parte di spesa a proprio carico, unitamente alla somma annuale prevista al precedente art. 5 quale diritto d'uso dell'ecocentro entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto di spesa al protocollo del Comune di Dolcè.

Le parti concordano che la quota parte di spesa annuale a carico del Comune di Dolcè (comprensiva della somma annuale prevista dal precedente art.5 comma 1 – euro 1.200,00 - quale diritto d'uso dell'ecocentro) non possa eccedere i 25.000,00 euro.

Art.7

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione della presente convenzione, non definite in via amministrativa, saranno regolate davanti all'Autorità Giudiziaria competente.


Rimane salva la facoltà di recesso anticipato da ciascuna delle parti con preavviso a mezzo pec di almeno 6 mesi. In caso di recesso anticipato non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quanto quantificato nella presente convenzione.

Art.8


La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata "B" al D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI BRENTINO BELLUNO IL SINDACO (Massimo Zanga):

 MASSIMO ZANGA 08/04/2026 10:34:49 UTC+0200
--

Per il COMUNE DI DOLCE' IL SINDACO (Renato Comerlati):

 Renato Comerlati 08/04/2026 11:26:53 UTC+0200
--

=====